DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Spectra Physics High-Performance Liquid Chromatograph, model SP 8000» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/721/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 febbraio 1981, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Spectra Physics High-Performance Liquid Chromatograph, model SP 8000», destinato a essere utilizzato nel campo dell'analisi di cosmetici, di pesticidi e di fungicidi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 giugno 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo liquido; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere separatore nella rivelazione dei picchi delle sostanze, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio «LC-XP» costruito dalla ditta Pye Unicam Ltd., York Street, Cambridge CB 12 PX/UK, e dell'apparecchio «LC 750» costruito dalla ditta Applied Chromatography Systems Ltd., Concorde House, Concorde Street, Huton, Bedfordshire/UK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato «Spectra Physics High-Performance Liquid Chromatograph, model SP 8000» che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 16 febbraio 1981 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.